

**Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di *iter* di
valutazione dei bandi di gara**

Versione approvata con la deliberazione 905/2017/R/GAS

SEZIONE I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 164/00, le definizioni riportate nella Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione 775/2016/R/GAS e le seguenti definizioni:
- **Linee guida 7 aprile 2014** sono “le Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014;
 - **RAB** è il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
 - **stazione appaltante** è la stazione appaltante di cui all'articolo 1, del decreto 226/11;
 - **VIR** è il valore di rimborso al gestore uscente, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11;
 - **Legge 124/17** è la legge 4 agosto 2017, n. 124.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato B disciplina le procedure per la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità.

Articolo 3

Procedure per la verifica dei bandi di gara

- 3.1 La verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità è svolta secondo due regimi:
- a. regime ordinario;
 - b. regime semplificato.

- 3.2 Le stazioni appaltanti che abbiano redatto la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo e che non si siano discostati, se non nei limiti posti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 con riguardo ad alcuni sub-criteri dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dai medesimi articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 possono accedere al regime semplificato.
- 3.3 Il regime ordinario si applica nei casi diversi da quelli del precedente comma 3.2.

SEZIONE II

REGIME ORDINARIO

Articolo 4

Nota giustificativa di cui al comma 9.1 del decreto 226/11

- 4.1 Le stazioni appaltanti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto 226/11, redigono la nota giustificativa di cui al comma 9.1 del medesimo decreto 226/11 utilizzando lo schema definito dal Direttore della Direzione Infrastrutture.

Articolo 5

Documentazione da rendere disponibile all'Autorità

- 5.1 Le stazioni appaltanti, unitamente agli altri documenti previsti dal comma 9.2 del decreto 226/11, trasmettano all'Autorità anche le linee guida programmatiche d'ambito.

Articolo 6

Trasmissione della documentazione all'Autorità

- 6.1 Le stazioni appaltanti trasmettono la documentazione di cui all'Articolo 5 all'Autorità almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del relativo bando.

Articolo 7

Verifiche da parte dell'Autorità

- 7.1 Con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture è individuata la documentazione che deve essere resa disponibile all'Autorità.
- 7.2 Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, l'Autorità effettua verifiche sulla documentazione trasmessa che hanno per oggetto l'analisi:
- a. di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 226/11, secondo cui nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare la stazione appaltante si dovrebbe attenere alle indicazioni del bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo, riportati rispettivamente nell'Allegato 2 e 3 del medesimo decreto, senza introdurre variazioni, anche in ragione dell'esigenza di efficienza e contenimento dei costi;
 - b. del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
 - c. delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3 del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3 del decreto 226/11;
 - d. delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e che tale scelta debba essere coerente con i criteri individuati al comma 14.4 del medesimo decreto 226/11;
 - e. delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo decreto 226/11;
 - f. della coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante.

Articolo 8

Osservazioni dell'Autorità

- 8.1 Eventuali osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto 226/11 saranno assunte dall'Autorità in un proprio provvedimento che dovrà essere notificato alla stazione appaltante.

SEZIONE III

REGIME SEMPLIFICATO

Articolo 9

Documentazione da rendere disponibile all'Autorità

- 9.1 Le stazioni appaltanti, nel caso di procedura semplificata, trasmettono all'Autorità, secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità i seguenti documenti:
- a. un prospetto che riporti per ciascun Comune dell'ambito i valori di VIR e RAB con i relativi riferimenti temporali;
 - b. un estratto del bando di gara e del disciplinare di gara con riferimento agli articoli nei quali sono riportati i criteri di ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara;
 - c. le linee guida programmatiche d'ambito.

Articolo 10

Trasmissione della documentazione all'Autorità

- 10.1 Le stazioni appaltanti trasmettono la documentazione di cui all'Articolo 5 all'Autorità almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del relativo bando.

Articolo 11

Verifiche da parte dell'Autorità

- 11.1 L'Autorità procede alla verifica:
- a. dei valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara;
 - b. del rispetto dei criteri fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento in relazione alla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara;
 - c. della congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo.

Articolo 12

Osservazioni dell'Autorità

- 12.1 Eventuali osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto 226/11 saranno assunte dall'Autorità in un proprio provvedimento che dovrà essere notificato alla stazione appaltante.

SEZIONE IV

TRASPARENZA DELL'ITER PROCEDURALE

Articolo 13

Cruscotto dello stato dell'iter procedurale

- 13.1 L'Autorità predispone un apposito cruscotto, nel quale riportare, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento.
- 13.2 Nel cruscotto di cui al precedente comma 13.2, in particolare, sono resi pubblici:
- a. la data di ricevimento da parte dell'Autorità della documentazione di gara trasmessa dalle Stazioni Appaltanti;
 - b. il regime applicato per le verifiche;
 - c. la data presunta per il completamento dell'*iter* di analisi della documentazione di gara, eventualmente aggiornata in base a quanto indicato al successivo punto d.;
 - d. nei casi di regime ordinario, eventuali richieste di integrazione rispetto alla documentazione di gara ricevuta dall'Autorità che comportino sospensione dei tempi di analisi e di conseguenza slittamenti delle date di cui al precedente punto c..
- 13.3 Contenuto, modalità e tempi di pubblicazione e successivo aggiornamento del cruscotto di cui al presente Articolo 13 sono definiti dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità con propria determinazione.